

**PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER  
FELDSCHLÖSSCHEN-GETRÄNKEGRUPPE**

**REGOLAMENTO DI LIQUIDAZIONE PARZIALE 2009**

In vigore dal 1° giugno 2009

**Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe**  
**Regolamento di liquidazione parziale 2009**

---

<b>LAVS</b>	Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
<b>LPP</b>	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
<b>LFLP</b>	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
<b>LAI</b>	Legge federale del 19 giugno giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
<b>LAM</b>	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
<b>CO</b>	Codice svizzero delle obbligazioni del 30 marzo 1911
<b>LAINF</b>	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni
<b>PPA</b>	Promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (art. 30 segg. LPP e art. 331d segg. CO)

Per ragioni di leggibilità si usa il maschile a titolo generico.

INDICE

	Pagina
1. DISPOSIZIONI GENERALI	1
2. CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE	2
3. PRINCIPI DELL'ESECUZIONE	3
4. PERSONE INTERESSATE	5
5. FONDI RILEVANTI PER LA RIPARTIZIONE IN CASO DI SOVRACOPERTURA	6
6. CHIAVE PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI	7
7. PROCEDURA IN CASO DI COPERTURA INSUFFICIENTE	8
8. PROCEDURA	9
9. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	10
9.1. Modiche regolamentari	10
9.2. Entrata in vigore	10

ALLEGATO

1. **DISPOSIZIONI GENERALI**

In conformità all'articolo 53b LPP, agli articoli 27g e 27h OPP2 e alle pertinenti disposizioni della legge sul libero passaggio, in particolare gli articoli 19 e 23 LFLP, il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento di liquidazione parziale.

Il regolamento disciplina le condizioni e la procedura di liquidazione parziale.

**2. CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE**

Il Consiglio di fondazione è tenuto a decidere in merito all'esecuzione di una liquidazione parziale se:

- a. l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto

Una riduzione dell'effettivo del personale è ritenuta considerevole se entro dodici mesi oltre il 10 per cento dei dipendenti attivi esce dall'azienda e se gli averi di vecchiaia di questi ultimi superano il 7 per cento della totalità degli averi di vecchiaia dei dipendenti attivi. Una riduzione dell'effettivo è pure ritenuta considerevole se le percentuali di cui sopra raddoppiano nell'arco di tre anni (ossia 20% dei dipendenti attivi e 14% degli averi di vecchiaia).

- b. l'azienda è ristrutturata in misura significativa

Una ristrutturazione è ritenuta significativa se una parte dell'azienda viene scorporata o venduta, se intere unità aziendali sono trasferite in altre società e se l'effettivo è considerevolmente ridotto, tanto che sono raggiunte le percentuali di cui alla lettera a.

- c. i contratti di affiliazione sono sciolti

La liquidazione parziale va eseguita quando un contratto di affiliazione viene sciolto e gli averi di vecchiaia dei dipendenti uscenti sono superiori al 7 per cento del totale degli averi di vecchiaia dei dipendenti attivi. Non si procede a una liquidazione parziale se il contratto di affiliazione è durato meno di due anni.

**3. PRINCIPI DELL'ESECUZIONE**

**a. In caso di copertura insufficiente**

Se la fondazione o la cassa di previdenza che vi fa capo presenta una copertura insufficiente, in caso di liquidazione parziale i dipendenti uscenti ricevono prestazioni di uscita proporzionalmente ridotte.

I disavanzi tecnici sono determinati secondo l'articolo 44 OPP2 (allegato incluso) e le disposizioni di cui al capitolo 6 qui di seguito.

Un'eventuale deduzione proporzionale di un disavanzo tecnico si opera individualmente sulla prestazione di uscita, a condizione che la parte obbligatoria dell'aver di vecchiaia (secondo il conto testimone) non ne risulti ridotta (art. 53d cpv. 3 LPP).

Se la prestazione di uscita è già stata versata senza riduzioni, l'assicurato deve restituire l'importo corrispondente alla deduzione.

Il disavanzo viene ripartito collettivamente e proporzionalmente tra gli assicurati rimasti nella fondazione.

**b. In caso di sovracopertura**

Se la fondazione o la cassa di previdenza che vi fa capo presenta una sovracopertura, in caso di liquidazione parziale i fondi liberi sono ripartiti proporzionalmente ai dipendenti uscenti.

I fondi liberi sono determinati in conformità all'articolo 44 OPP 2 (allegato incluso) e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le modalità di esecuzione della liquidazione parziale dipendono dal tipo di uscita (uscite individuali o uscita collettiva) a seguito dell'evento determinante (art. 27g e 27h OPP2).

Vi è uscita individuale se i dipendenti attivi che escono dall'azienda passano individualmente a un altro datore di lavoro e sono trasferiti all'istituto previdenziale di quest'ultimo.

Vi è uscita collettiva se diversi assicurati attivi passano come gruppo a uno o più nuovi datori di lavoro e sono trasferiti agli istituti previdenziali di questi ultimi.

Nella decisione di liquidazione parziale, il Consiglio di fondazione indica se l'uscita è collettiva o se invece si è in presenza di uscite individuali. Nei casi limite decide in base al suo potere di apprezzamento.

I fondi liberi rilevanti e i fondi liberi da ripartire proporzionalmente sono determinati secondo gli stessi principi in caso di uscita collettiva e in caso di uscite individuali.

I fondi liberi da ripartire proporzionalmente in caso di uscita collettiva sono trasferiti individualmente o collettivamente al nuovo istituto previdenziale. In caso di uscita collettiva, il Consiglio di fondazione decide se operare un trasferimento individuale o collettivo, a seconda delle necessità del nuovo istituto previdenziale.

In caso di uscite individuali, i fondi liberi sono sempre trasferiti proporzionalmente e individualmente.

I fondi liberi vengono ripartiti collettivamente e proporzionalmente tra gli assicurati rimasti nella fondazione.

c. In entrambi i casi (copertura insufficiente e sovracopertura)

Nella decisione di liquidazione parziale, il Consiglio di fondazione stabilisce il giorno di riferimento per la determinazione della copertura insufficiente e dei fondi liberi. Il giorno di riferimento è il 31 dicembre precedente il periodo in cui le uscite diventano effettive. Se le uscite individuali diventano effettive in parte prima e in parte dopo la fine di un anno, il giorno di riferimento è il 31 dicembre che cade in tale periodo. Se le uscite diventano effettive in un lasso di tempo superiore a un anno, il giorno di riferimento è il 31 dicembre in prossimità del quale vi sono state più uscite. Vanno considerate tutte le uscite tra il 1° luglio e il 30 giugno successivo.

La copertura insufficiente e i fondi liberi vanno calcolati al giorno di riferimento, in base a un bilancio conforme ai requisiti legali (Swiss GAAP RPC 26).

In caso di variazioni significative degli attivi o dei passivi tra il giorno di riferimento per la liquidazione parziale e il trasferimento effettivo di fondi, viene effettuato un adeguamento dei fondi liberi, degli accantonamenti e delle riserve di fluttazione da ripartire. È considerata significativa una variazione superiore al 5 per cento.

**4. PERSONE INTERESSATE**

Possono essere interessati da eventuali riduzioni delle prestazioni di uscita o avere un diritto di partecipazione alla ripartizione dei fondi liberi soltanto i dipendenti attivi che escono dall'azienda o il cui rapporto di lavoro è trasferito a un nuovo datore di lavoro.

I dipendenti attivi che restano nell'azienda e il cui rapporto previdenziale con la Fondazione è mantenuto non hanno nessun diritto individuale a una quota dei fondi liberi.

In caso di liquidazione parziale, i beneficiari di rendita restano assicurati presso la Fondazione e non hanno nessun diritto individuale a una quota dei fondi liberi.

**5. FONDI RILEVANTI PER LA RIPARTIZIONE IN CASO DI SOVRACOPERTURA**

In caso di sovracopertura occorre determinare il patrimonio disponibile al giorno di riferimento per la liquidazione parziale nonché l'ammontare di altri fondi da ripartire.

In conformità all'OPP2, i fondi da distribuire e le modalità di ripartizione sono determinati tenendo conto del tipo di uscita, che può essere individuale, collettiva o combinata.

a. In caso di uscite individuali

In caso di uscite individuali, i fondi da considerare per la liquidazione parziale e la ripartizione sono i fondi liberi.

b. In caso di uscita collettiva

In caso di uscita collettiva, i fondi da considerare per la liquidazione parziale e la ripartizione sono i fondi liberi, le riserve di fluttuazione e, se sono trasferiti rischi attuariali, gli accantonamenti tecnici.

Se sussiste un diritto proporzionale agli accantonamenti tecnici e alle riserve di fluttuazione, il trasferimento di questi fondi al nuovo istituto previdenziale è in ogni caso collettivo.

**6. CHIAVE PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI**

Le posizioni dei fondi da trasferire non possono essere ripartite in base alla stessa chiave. Il capitale disponibile e le riserve di fluttuazione interessano l'effettivo globale degli assicurati, mentre gli accantonamenti tecnici riguardano unicamente l'effettivo attivo.

- (i) Il capitale disponibile e le riserve di fluttuazione sono ripartiti proporzionalmente in base al seguente rapporto:

avere di vecchiaia individuale dei dipendenti usciti o trasferiti al giorno di riferimento

rispetto

alla somma degli averi di vecchiaia dei dipendenti attivi assicurati presso l'azienda prima della liquidazione parziale, addizionata al totale dei capitali di copertura calcolato secondo le basi attuariali determinati per la Fondazione e riferito all'effettivo globale dei beneficiari di rendita assicurati presso la Fondazione prima della liquidazione parziale (indipendentemente dall'esistenza di riassicurazioni).

- (ii) Gli accantonamenti tecnici sono ripartiti proporzionalmente in base al seguente rapporto:

avere di vecchiaia individuale dei dipendenti trasferiti collettivamente al giorno di riferimento

rispetto

alla somma degli averi di vecchiaia dei dipendenti attivi assicurati presso l'azienda prima della liquidazione parziale.

- (iii) Nel calcolo del diritto agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione occorre tenere adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione di tali accantonamenti e riserve.

**7. PROCEDURA IN CASO DI COPERTURA INSUFFICIENTE**

Si applicano le disposizioni di cui al capitolo 3 lettera a.

I disavanzi tecnici sono calcolati secondo l'articolo 44 OPP2. Il patrimonio, calcolato secondo il valore di realizzo, è rapportato agli obblighi attuariali dell'effettivo rimasto e di quello uscente. Gli obblighi attuariali includono i capitali previdenziali dei destinatari rimasti e di quelli uscenti nonché i necessari accantonamenti.

Un disavanzo tecnico calcolato come descritto sopra viene computato nel seguente modo: la riduzione della prestazione di uscita di ogni assicurato uscente corrisponde alla quota del disavanzo tecnico complessivo relativa alla sua prestazione di uscita, rapportata ai capitali di uscita di tutti gli assicurati attivi rimasti e uscenti. Il calcolo presuppone che le prestazioni di uscita e i capitali di uscita siano superiori agli averi di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP.

8. **PROCEDURA**

a. Esecuzione

In caso di liquidazione parziale, il Consiglio di fondazione deve adottare una decisione giusta l'articolo 53d LPP.

Con questa decisione deve essere adottato un piano generale che definisce i dettagli dell'esecuzione della liquidazione parziale entro i limiti del presente regolamento. Il piano generale deve riportare almeno le persone interessate dalla liquidazione parziale, il giorno di riferimento per la liquidazione parziale, una descrizione generica della chiave di ripartizione e, se necessario, l'esatta definizione delle posizioni di bilancio che comportano fondi liberi rilevanti ai fini della liquidazione parziale.

Il piano generale deve contenere tutti gli elementi necessari e decisivi affinché la liquidazione parziale possa essere eseguita senza che vi siano margini di interpretazione.

In una fase successiva deve essere elaborato il piano di ripartizione concreto, da sottoporre al Consiglio di fondazione per approvazione.

Sia il piano generale che il piano di ripartizione devono essere valutati dal perito attuariale all'attenzione del Consiglio di fondazione.

Nei casi semplici le due fasi sopra descritte possono essere riunite in un'unica fase.

b. Informazione ai destinatari

Gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita devono essere informati in modo adeguato, tramite lettere personali o tramite pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Ai destinatari deve essere comunicato che possono consultare i piani di ripartizione.

Per legge gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita possono far verificare dall'Ufficio di previdenza professionale e di vigilanza delle fondazioni del Cantone di Argovia l'adempimento delle condizioni per la liquidazione parziale, la procedura e il piano generale, come pure il piano di ripartizione concreto. Nelle comunicazioni i destinatari devono essere informati su questa possibilità. Il termine di opposizione è fissato a 30 giorni dalla comunicazione determinante, che deve riportare l'esatta procedura da seguire in caso di ricorso.

c. Verifica dell'organo di controllo

Se sono state eseguite o sono in corso liquidazioni parziali, l'organo di controllo conferma la regolare esecuzione della liquidazione parziale o riferisce sul suo avanzamento nell'ambito del rendiconto allegato al conto annuale.

9. **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

9.1. **Modiche regolamentari**

Il Consiglio di fondazione è l'unico a poter apportare modifiche o rivedere integralmente il presente regolamento. Le modifiche o la revisione entrano in vigore solo dopo l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

9.2. **Entrata in vigore**

Il presente regolamento di liquidazione parziale è stato approvato dall'autorità di vigilanza ed entra in vigore retroattivamente il 1° giugno 2009.

Il presente regolamento è stato tradotto in italiano, francese e inglese. In caso di divergenze fa fede il testo originale tedesco.

Per il Consiglio di fondazione:

sig. Patrik Füeg

sig. Bruno Born